

PROGETTO

STUDI



BPB ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

GRUPPO BANCA POPOLARE DI BERGAMO - C. V.

Sommario

Definizioni	pag. 4
<i>Terminologia</i>	<i>pag. 4</i>
Condizioni generali di polizza	pag. 6
Condizioni speciali di assicurazione per la Garanzia Base	
- Tariffa n. 50 CB	pag. 10
Condizioni speciali di assicurazione per la Garanzia Accessoria	
- Tariffa n. 50	pag. 12
Clausola di rivalutazione relativa alla sola Garanzia Base	
- Tariffa n. 50 CB	pag. 14
Regolamento gestione speciale “Armonium” relativo alla sola Garanzia Base - Tariffa n. 50 CB	pag. 15
Condizioni particolari	pag. 17

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
NELLE FORME DI “CAPITALE DIFFERITO A
PREMIO ANNUO COSTANTE CON
CONTROASSICURAZIONE E CON
RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE -
TARIFFA n. 50 CB - GARANZIA BASE” E
“TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE
A PREMIO COSTANTE DI ANNUALITA’
TEMPORANEE CERTE -
TARIFFA n. 50 - GARANZIA ACCESSORIA”**

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il presente contratto di assicurazione sulla vita è disciplinato, oltre che dalle norme legislative in materia, dalle:

- **CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA;**
- **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA BASE - TARIFFA n. 50 CB;**
- **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA ACCESSORIA - TARIFFA n. 50;**
- **CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE RELATIVA ALLA SOLA GARANZIA BASE - TARIFFA n. 50 CB;**
- **REGOLAMENTO GESTIONE SPECIALE “ARMONIUM” RELATIVO ALLA SOLA GARANZIA BASE - TARIFFA n. 50 CB;**
- **CONDIZIONI PARTICOLARI.**

ESTREMI DELL'ASSICURAZIONE

Dalla DICHIARAZIONE DI ADESIONE - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA risultano:

- Numero di Polizza;
- Decorrenza;
- Durata dell'Assicurazione (differimento);
- Identità del Contraente, del 1° e del 2° Assicurato;
- Attribuzione del Beneficio;
- Capitale iniziale assicurato
- Importo del premio dovuto dal Contraente.

Definizioni

Alle seguenti denominazioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

TERMINOLOGIA

1° ASSICURATO: la ragazza o il ragazzo beneficiari del capitale garantito a scadenza assicurato con la Garanzia Base - Tariffa n. 50 CB;

2° ASSICURATO: il genitore o il tutore, la persona sulla cui vita è stipulata la Garanzia Accessoria - Tariffa n. 50 - e la cui premorienza determina la sospensione del pagamento dei premi;

ASSICURAZIONE: garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione;

BENEFICIARIO/I: colui/loro cui spetta/no le somme assicurate;

CERTIFICAZIONE: verifica ed attestazione, da parte di una Società di revisione, iscritta in un apposito albo, della corretta determinazione del rendimento annuo conseguito dalla gestione speciale;

CONTRAENTE: chi stipula il Contratto di Assicurazione;

DURATA DELL'ASSICURAZIONE (DIFFERIMENTO): intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e quella di scadenza.

OPZIONE: facoltà concessa al Contraente di modificare, alla scadenza, il tipo di prestazione prevista originariamente.

POLIZZA: documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

PREMIO: l'importo dovuto dal Contraente alla Società.



RECESSO: diritto, riconosciuto al Contraente, di annullare il contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione; comporta la restituzione delle somme eventualmente versate, diminuite, oltreché dell'imposta sul premio, delle spese già sostenute dalla Società, purché preventivamente quantificate nella proposta e nel contratto.

RENDITA VITALIZIA: prestazione assicurativa che prevede il pagamento di una somma periodica, fintantoché l'Assicurato è in vita.

REVERSIBILITÀ: clausola che prevede, in caso di morte dell'Assicurato nel periodo di corresponsione di una rendita, l'attribuzione della stessa, per intero o in parte, ad un'altra persona, finché questa è in vita.

REVOCA: diritto del Contraente di annullare la proposta di assicurazione presentata alla Società, ottenendo la restituzione delle somme già versate, diminuite delle eventuali spese sostenute dalla Società, purché preventivamente quantificate nella proposta.

RIATTIVAZIONE: è la facoltà concessa al Contraente di riprendere il versamento dei premi dopo la sospensione.

RIDUZIONE: è l'operazione che consiste nel sospendere il pagamento del premio mantenendo in vita il contratto fino alla scadenza, in misura ridotta in funzione dei premi versati.

RISCATTO: è la risoluzione anticipata del contratto di assicurazione da parte del Contraente, che riceve una somma in contanti calcolata in base ai premi versati sino a quel momento.

RISERVA MATEMATICA: importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

RIVALUTAZIONE: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione annuale di una quota di rendimento della gestione speciale alla quale è legato il contratto.

SOCIETÀ: B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A..

Condizioni generali di polizza

ART. 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

ART. 2 - Conclusione del Contratto - Entrata in vigore dell'Assicurazione

Il contratto è concluso nel giorno in cui:

- la polizza, firmata dalla Società, sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato;
- oppure il Contraente abbia ricevuto, da parte della Società, la polizza da essa firmata o altra comunicazione scritta del proprio assenso.

La garanzia è efficace, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, la garanzia, ferme le condizioni di cui sopra, è efficace dalle ore 24 di tale data.

ART. 3 - Recesso

Il Contraente può recedere dal contratto dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni dalla sua conclusione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa il premio eventualmente corrisposto dal Contraente, diminuito dell'imposta e di eventuali spese sostenute quantificate nel contratto stesso, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

ART. 4 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'Assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale e della rendita assicurata in base all'età vera dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti errata.



ART. 5 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- a. dolo del Contraente o del Beneficiario;
- b. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c. partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle Condizioni stabilite dal competente Ministero;
- d. incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- e. suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'Assicurazione.

In questi casi, la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

ART. 6 - Pagamento del premio

(Valido esclusivamente in caso di interruzione del rapporto di conto corrente con la Banca)

Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite, contro quietanze emesse dalla Direzione Generale, presso la sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio. È ammessa una dilazione di trenta giorni senza oneri di interessi.

ART. 7 - Riattivazione

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, negli ulteriori cinque mesi il Contraente ha diritto di riattivare l'Assicurazione, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. La riattivazione può pure avvenire entro un ulteriore termine massimo di due anni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ma solo previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione, l'Assicurazione, che nell'intervallo rimane sospesa nei suoi effetti, entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dal momento in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati e degli interessi ed il Contraente ha ritirato il relativo allegato.

ART. 8 - Risoluzione - Riduzione

Trascorso il termine di cui al precedente articolo, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti alla Società. Tuttavia, se risultano pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali e/o secondo i valori riportati nella Tabella annessa.

Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

ART. 9 - Riscatti - Prestiti

La Società, su richiesta scritta del Contraente, consente, qualora siano state pagate almeno tre annualità di premio:

- a. la risoluzione del contratto, pagando, come prezzo di riscatto, l'importo determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali o secondo i valori riportati nella Tabella annessa;
- b. la concessione di prestiti ad interessi, nei limiti del valore di riscatto di cui alla lettera a.;
- c. la concessione di prestiti senza interessi, qualora l'Assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa per pagare le spese dell'atto operatorio, senza peraltro superare (tenuto conto dei prestiti eventualmente esistenti) il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte, calcolato secondo l'ART. 8, e purchè la polizza sia al corrente col pagamento dei premi;
- d. la concessione di prestiti, nel limite del valore di riscatto di cui alla lettera a., con abbuono degli interessi per la durata di un anno, qualora il relativo importo venga utilizzato per corrispondere all'Erario la tassa di successione eventualmente dovuta dal Contraente a seguito dell'avvenuto decesso di persona di famiglia (il coniuge, i genitori, i figli ed i germani).

Le assicurazioni temporanee in caso di morte, le assicurazioni in caso di vita ed in caso di sopravvivenza non hanno valore di riscatto e quindi di prestito, quando non prevedano la restituzione dei premi.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della richiesta.

ART. 10 - Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.



ART. 11 - Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b. dopo la morte del Contraente;
- c. dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

ART. 12 - Pagamento delle prestazioni

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

È comunque necessario il certificato di nascita dell'Assicurato, che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto, e che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata dalla Società all'Assicurato subito dopo la stipulazione.

Per i pagamenti conseguenti a decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- a. certificato di morte;
- b. relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- c. ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario, eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società.

Condizioni speciali di assicurazione per la Garanzia Base - Tariffa n. 50 CB

(Valida soltanto per l'Assicurazione sulla Vita del 1° Assicurato)

ART. 1 - Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza in regola con il pagamento dei premi, il capitale assicurato verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione. La rivalutazione del capitale viene effettuata con le stesse modalità anche al termine del differimento.

ART. 2 - Prestazioni

Il capitale assicurato, rivalutato annualmente nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione, verrà corrisposto in caso di sopravvivenza del 1° Assicurato al termine del differimento.

In caso di sua morte entro il termine del differimento verrà liquidato un importo determinato secondo quanto disposto nel successivo ART. 3.

Il premio annuo, costante per tutta la durata del differimento, è dovuto per l'intera durata ma non oltre l'anno assicurativo di decesso nel caso di premorienza del 1° Assicurato.

ART. 3 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte del 1° Assicurato nel corso del differimento

In caso di morte del 1° Assicurato prima del termine del differimento della polizza in regola con il pagamento dei premi verrà liquidato un importo uguale al premio annuo netto pattuito in relazione alla presente Assicurazione moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, e rivalutato nella proporzione in cui il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario della data di decorrenza della polizza che precede la data del decesso, sta a quello inizialmente assicurato.

ART. 4 - Riscatto

Su richiesta del Contraente, dopo che sia trascorso un anno dalla decorrenza della polizza, quest'ultima può essere riscattata a condizione che sia stata corrisposta la prima intera annualità di premio.

Il valore di riscatto è pari al 92% della Riserva Matematica maturata al momento della richiesta. La percentuale del 92% è da intendersi aumentata di 2 punti percentuali per ogni anno intero trascorso dopo il primo fino ad un massimo di 8 punti percentuali. Trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza, il valore di riscatto è pari al 100% della Riserva Matematica maturata alla data di richiesta di riscatto.

Qualora l'importo ottenuto sia superiore al capitale pagabile in caso di morte, verrà liquidato in contanti un importo uguale al capitale liquidabile per il caso di morte del



1° Assicurato alla data di sospensione del pagamento dei premi, mentre la differenza, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A. della Clausola di Rivalutazione, verrà corrisposta al termine del differimento se il 1° Assicurato sarà in vita.

ART. 5 - Riduzione

In caso di mancato pagamento del premio e semprechè sia stata corrisposta almeno una intera annualità di premio, l'Assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per un capitale ridotto.

Il contratto ridotto garantirà le seguenti prestazioni:

- a. in caso di morte del 1° Assicurato prima del termine del differimento, un capitale pari a quello che sarebbe stato liquidato se il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi;
- b. in caso di vita del 1° Assicurato al termine del differimento, un capitale pari al valore di riscatto calcolato alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Il capitale liquidabile in caso di morte, nonchè quello liquidabile in caso di vita del 1° Assicurato a scadenza, verranno rivalutati nella misura prevista al punto A. della Clausola di Rivalutazione ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto successiva alla data di sospensione del pagamento dei premi.

In caso di riscatto nel corso del differimento verrà corrisposto un capitale pari a quello che risulta rivalutato all'ultimo anniversario scaduto, ulteriormente rivalutato per i mesi decorsi fino alla data della richiesta.

Come misura di rivalutazione del capitale fino alla data della richiesta verrà adottata quella ultima fissata dalla Società a norma del punto A. della Clausola di Rivalutazione.

Qualora l'importo di riscatto sia superiore a quello pagabile per il caso di morte verrà liquidato in contanti un importo pari a quello spettante per il caso di morte, mentre la differenza rivalutata annualmente in base a quanto sopra previsto verrà corrisposta al termine del differimento se il 1° Assicurato sarà in vita.

ART. 6 - Riattivazione

In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza, l'Assicurazione, risolta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta.

La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonchè in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Il saggio annuo di riattivazione è uguale alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza, a norma della Clausola di Rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.

La riattivazione del contratto, risolto o ridotto per mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento del premio, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali di Polizza in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

Condizioni speciali di assicurazione per la Garanzia Accessoria - Tariffa n. 50

(Valida soltanto per l'Assicurazione sulla Vita del 2°Assicurato)

ART. 1 - Prestazione garantita

In caso di morte del 2° Assicurato prima della scadenza contrattuale, cessa da parte del Contraente l'obbligo del pagamento dei premi a partire dalla rata di premio immediatamente successiva al decesso fino a quella coincidente con la scadenza contrattuale, fermo restando l'obbligo da parte della Società di corrispondere al 1° Assicurato, al termine del differimento, il capitale assicurato annualmente rivalutato. In caso di sopravvivenza del 2° Assicurato alla data di scadenza, la garanzia si intenderà estinta ed il premio pagato resterà acquisito alla Società.

ART. 2 - Ulteriore prestazione

In caso di morte del 1° Assicurato dopo il decesso del 2° Assicurato, ma prima della scadenza contrattuale, la Società, oltre alla corresponsione di quanto dovuto ai Beneficiari designati, a norma di quanto stabilito all'ART. 3 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per la GARANZIA BASE - Tariffa n. 50 CB, corrisponderà ai Beneficiari stessi un importo pari al valore attuale, calcolato al tasso di interesse del 5% annuo composto posticipato, delle rate di premio rimaste ancora da pagare dalla data del decesso alla data di scadenza contrattuale.

ART. 3 - Premio - Interruzione del pagamento dei premi - Riattivazione

Il premio relativo alla presente Assicurazione, dovuto per tutta la durata contrattuale, ma non oltre il decesso del 2° Assicurato, non deve superare il 50% dell'Assicurazione per la GARANZIA BASE.



L'interruzione del pagamento dei premi dell'Assicurazione della GARANZIA BASE comporta l'automatica interruzione del pagamento dei premi della presente Assicurazione che da quel momento sarà considerata estinta. La prestazione potrà essere riattivata in base a quanto previsto all'ART. 7 delle Condizioni Generali di Polizza.

ART. 4 - Riscatto

La presente Assicurazione non ammette valore di riscatto, né di prestito.

ART. 5 - Condizioni di carenza

Premesso che il 2° Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, la GARANZIA ACCESSORIA viene assunta senza visita medica e pertanto rimane convenuto che, qualora il decesso del 2° Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Società corrisponderà - in luogo di quanto previsto dai precedenti ARTT. 1 e 2 - una somma pari all'ammontare dei premi versati, riferiti alla presente GARANZIA ACCESSORIA, al netto di accessori ed imposte.

Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza stessa - l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite.

La Società non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intera prestazione assicurata, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c. di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all'ART. 4 delle Condizioni Generali di Polizza) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso del 2° Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata, la prestazione assicurata non sarà pagata. In suo luogo, qualora risulti al corrente con il pagamento dei premi, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di accessori ed imposte. Resta convenuto che anche per questa limitazione si applica quanto stabilito nel precedente secondo comma qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti.

Clausola di rivalutazione relativa alla sola Garanzia Base - Tariffa n. 50 CB

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento ARMONIUM, attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

A. Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, pari alla misura annua di rivalutazione, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 4. del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore:

- a. all'80% per contratti con premi netti annui inferiori a L. 1.500.000;
- b. all'85% per contratti con premi netti annui pari o superiori a L. 1.500.000.

Resta comunque stabilito che il rendimento minimo trattenuto dalla Società, risultante dalla differenza tra il rendimento percentuale della Gestione "ARMONIUM" dichiarato dalla Società ed il rendimento attribuito al contratto, non potrà essere inferiore all'1%. Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 2%.

B. Rivalutazione del capitale assicurato

La rivalutazione, nella misura fissata a norma del punto A. entro il 1° marzo, sarà applicata ai contratti in pieno vigore a partire dal 1° marzo stesso, in occasione dell'anniversario della data di decorrenza del contratto e comporterà l'aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica calcolata a tale anniversario. Il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:

- a. un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del differimento;
- b. un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.



Regolamento gestione speciale “Armonium” relativo alla sola Garanzia Base - Tariffa n. 50 CB

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome ARMONIUM.
2. Nel Fondo ARMONIUM confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita Clausola di Rivalutazione, per un importo non inferiore alle corrispondenti Riserve Matematiche. La gestione ARMONIUM è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
3. La gestione del Fondo ARMONIUM è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4. e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle Riserve Matematiche.
4. Il rendimento annuo del Fondo ARMONIUM, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di

quell'esercizio, al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo determinate in base al costo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

5. Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno di certificazione.
6. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e attività di certificazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società.
7. La Società si riserva di apportare al precedente punto 6. quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.



Condizioni particolari

ART. 1 - Versamento dei premi

Il versamento dei premi da parte del Contraente alla Società avviene in rate mensili costanti anticipate mediante addebito dei relativi importi sul conto corrente bancario del Contraente, con autorizzazione permanente di addebito sottoscritta dal Contraente stesso unitamente alla DICHIARAZIONE DI ADESIONE - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA.

Qualora il Contraente interrompa il rapporto di conto corrente con la BANCA, quest'ultima comunicherà contestualmente alla Società l'avvenuta estinzione del conto corrente.

Il Contraente conserva comunque la facoltà di proseguire su sua richiesta o su invito della Società il rapporto assicurativo, mediante il versamento dei premi successivi in scadenza nell'ulteriore periodo di durata della polizza, tramite altro Intermediario designato dalla Società.

I versamenti dei premi successivi, da effettuarsi all'Intermediario che la Società, dopo l'accettazione di prosecuzione del rapporto, si premurerà di comunicare al Contraente, avverranno in base alle seguenti modalità:

- a. immediatamente, in unica soluzione all'atto in cui il Contraente riceve la comunicazione, per un importo pari alla somma delle rate di premio mensili lorde scadute;
- b. successivamente a scelta del Contraente:
 - in rate mensili con una maggiorazione del premio netto annuo del 6,50%;
 - in rate trimestrali con una maggiorazione del premio netto annuo del 4,50%;
 - in rate semestrali con una maggiorazione del premio netto annuo del 3%;
 - in rate annuali senza alcuna maggiorazione.

Qualora il Contraente scelga di corrispondere i premi successivi in rate diverse dalle mensili, l'operazione di cambio di rateazione desiderata potrà avvenire solo a partire dalla prima ricorrenza rispettivamente trimestrale, semestrale o annuale della data di decorrenza della polizza.

ART. 2 - Informativa periodica

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, verrà inviato al Contraente un estratto conto riepilogativo riportante l'ammontare dei premi complessivamente versati ed il valore della prestazione assicurata rivalutata.

Entro il mese di febbraio di ciascun esercizio verrà inviata al Contraente apposita dichiarazione da allegare alla denuncia dei redditi ai fini della detrazione IRPEF.



B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede e direzione generale: 20126 MILANO - Viale Monza, 265 - Tel. (02) 25774111 ric. aut.
Fax 02 27001793 - Telex 331051 BPBASS I - Capitale Sociale Lit. 30.000.000.000 interamente versato - Tribunale di Milano 273702 / 7056 / 2
C.C.I.A.A. Milano 1254313 - Cod. Fisc. e Part. IVA 08869370158 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita e delle operazioni
di capitalizzazione con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27-12-1988 (Gazzetta Ufficiale del 4-1-1989 n. 3)